

LA PRESIDENTE

Audizione della presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) Livia Ottolenghi presso la 7ª Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2834, d'iniziativa del deputato On. Federico Mollicone, recante Delega al Governo per la disciplina dei procedimenti di restituzione di opere d'arte sottratte o alienate a causa di persecuzione razziale.

Roma, 24 giugno 2026

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

desidero innanzitutto ringraziare il Presidente Mollicone e la Commissione tutta per l'invito a partecipare a questa audizione, che rappresenta un'importante occasione di confronto sul tema dei procedimenti di restituzione di opere d'arte sottratte o alienate a causa di persecuzione razziale. Nel mio intervento mi soffermerò in particolare sul valore storico e simbolico della proposta di legge ed il ruolo istituzionale dell'UCEI nel procedimento, sottolineando altresì alcuni aspetti commendevoli della proposta nonché prospettando un unico possibile auspicato intervento di miglioramento.

Nell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) sono istituzionalmente incardinati la rappresentanza degli interessi degli ebrei italiani di fronte al Governo, alle altre Autorità ed il compito di curare gli interessi ebraici nei confronti delle stesse.

In questa veste è con soddisfazione che UCEI vede il Parlamento discutere della proposta di legge di iniziativa degli Onorevoli Mollicone, Caretta, Cesa, Gabellone, Loperfido, Maiorano e Urzi avente ad oggetto la delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo che disciplini i procedimenti di restituzione di opere d'arte sottratte o alienate a causa di persecuzione razziale.

Non abbiamo bisogno di ripetere in quest'Aula quanto la ferita delle leggi razziali sia sentita ancora oggi profondamente dagli ebrei italiani e sia certamente irreparabile. Le leggi razziali hanno inciso, limitandola in modo grave ed odioso, la capacità giuridica dei cittadini ebrei, che sono stati emarginati prima, ed esclusi poi dalla società civile; esse costituiscono il preludio della persecuzione delle vite degli ebrei italiani che avrebbe segnato il periodo 1943 -1945.

Le persone, prima di subire la persecuzione e la morte per mano nazifascista, sono state progressivamente private dei loro beni di cui hanno dovuto disporre sotto pressione o che sono stati, nel periodo della Repubblica di Salò, addirittura confiscati.

Non è un caso che nella Gazzetta Ufficiale dell'aprile 1945 della Repubblica di Salò (che non poté andare in stampa solo a causa della ormai imminente resa che ne impedì la pubblicazione) vi sia uno schema di decreto legislativo che si occupa, a guerra perduta e con l'Italia in rovina, della confisca dei beni ancora di proprietà degli ebrei.

Un'ossessione, quella nei confronti degli ebrei, mantenuta sino all'ultimo dal regime fascista, spia di una radicata volontà che è stata alla base della meticolosa programmazione ed esecuzione dell'opera di persecuzione e spoliazione in danno degli ebrei anche in Italia.

È quindi con soddisfazione che UCEI vede il Parlamento esaminare ed impegnarsi in una produzione legislativa – come quella di cui ci occupiamo oggi – che segna un contrappasso sul piano normativo della legislazione razziale e persecutoria.

È noto che l’opera di riparazione degli atti di spoliazione compiuti nel periodo nazifascista non è risultata adeguata sia sul piano dei tempi che dei risultati. Questa inadeguatezza è stata sottolineata in diverse occasioni già dall’Unione delle Comunità Israelitiche a più riprese e, significativamente, anche dal rapporto emesso dalla Commissione istituita solo nel 1998 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (poi denominata Commissione Anselmi) con lo scopo di ricostruire le vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici.

Il rapporto finale di circa 600 pagine della Commissione fa emergere – come è stato scritto – “senza dubbio la pervasività della persecuzione economica condotta dal fascismo, dell’operato puntuale e zelante della macchina burocratica del regime che la applicò diligentemente dal 1938 al 1945”.

La Commissione Anselmi veniva peraltro istituita quasi in contemporanea con l’adozione a Washington, il 3 dicembre 1998 nel quadro della Holocaust Era Asset Conference, dei Principles on Nazi Confiscated Art. Si tratta di principi non immediatamente vincolanti, ma diretti a promuovere da parte degli Stati aderenti una disciplina interna cogente per affrontare il tema della spoliazione dei beni artistici e del modo adeguato, a seconda dei casi, di porvi rimedio al fine di realizzare una just and fair solution del caso concreto.

All’approvazione di questi principi sono seguite diverse dichiarazioni nel solco della prima tra cui, in particolare, l’approvazione, nel 2024, delle Migliori pratiche per l’attuazione dei principi di Washington: che, ancora una volta, non pongono norme immediatamente cogenti, bensì di indirizzo per gli Stati che, come l’Italia, le hanno approvate.

Si tratta dell’indicazione, condivisa dagli Stati firmatari, delle modalità per la riparazione degli atti di spoliazione di beni artistici: indicazione che in diversi Paesi ha già avuto concreta attuazione con l’introduzione negli ordinamenti nazionali di leggi che traducono in norme giuridiche primarie e vincolanti quei principi di soft law che caratterizzano la disciplina approvata alla Conferenza di Washington e Le Buone pratiche per la loro attuazione approvate nel 2024.

Con il disegno di legge di cui discutiamo si passa così finalmente anche in Italia, pur se a distanza di molti anni non solo dalle spoliazioni, ma anche dalla Conferenza di Washington del 1998, a colmare un vuoto, con una iniziativa diretta ad introdurre in modo chiaro, anche nel nostro Paese, un diritto ad un intervento riparatore, non certo delle vite perdute e delle sofferenze patite, ma delle spoliazioni dei beni artistici, che un ordinamento che abbia considerazione dei diritti fondamentali della persona deve comunque assicurare.

Con specifico riguardo al testo del disegno di legge, viene quindi ribadita la piena condivisione della direzione di fondo in cui la proposta si muove, nel solco dell’attuazione dei Principi di Washington.

Con riguardo alla concreta disciplina introdotta viene condivisa l’attribuzione alla Commissione che dovrà decidere sulle restituzioni (con parere vincolante diretto al Ministro della cultura, che poi è chiamato ad emanare il decreto che ordina la restituzione/riparazione) del potere di stabilire, considerate le circostanze del caso, quello che appaia lo strumento più equo ad attuare la riparazione, e ciò anche in forma diversa dalla restituzione.

Ci si colloca così nella direzione indicata dai Principi di Washington che parlano, appunto, di just and fair solution, che pare debba essere ricercata ancor più nel caso in cui il potere autoritativo di ordinare la restituzione possa avere ad oggetto anche beni detenuti da privati, ai quali il disegno di legge assicura peraltro adeguata tutela nelle diverse fasi del procedimento, prima e, poi, a provvedimento ministeriale emesso, in sede giurisdizionale.

Positivamente vengono valutati il ruolo di UCEI nel procedimento di nomina della Commissione (che viene nominata dal Ministro della cultura d'intesa con UCEI) e qualifica UCEI come possibile soggetto destinatario della restituzione dei beni sottratti in Italia e non rivendicati da eredi, come pure la funzione di raccordo che UCEI è chiamata a svolgere, nel disegno di legge, nei confronti delle diverse Comunità Ebraiche, alle quali i beni di cui venga ordinata la restituzione in assenza di eredi dovranno poi essere destinati, secondo un criterio legato al luogo in cui è avvenuta la loro sottrazione ovvero di provenienza dei beni sottratti.

Infine, sempre su di un piano di commento generale circa la proposta disciplina, sembra opportuno segnalare, allo scopo di consentire il più proficuo funzionamento della Commissione che dovrà valutare i singoli casi in cui viene chiesta una riparazione, l'opportunità di non perdere la possibilità di nominare come membri della stessa soggetti di indubbia competenza che potrebbero non soddisfare gli stringenti criteri formali attualmente indicati nel testo della proposta di legge delega, e quindi l'opportunità, ferma la necessità di mantenere adeguati requisiti di competenza per la nomina a componente della Commissione, di arrivare ad un testo che assicuri anche una tale esigenza.